R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 61/2025

nel ricorso in materia di pensioni, iscritto al numero 63186 del registro di segreteria,

Proposto dal Sergente Maggiore Capo dell'Esercito italiano in congedo - (C.F.: -), nato in -, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Zaccariello (C.F.: ZCCSRG62D03I138T) e Stefano Zaccariello (C.F.: ZCCSFN94C08I274W) del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16, fax 0584/1989007, presso il cui domicilio digitale dichiara di voler ricevere comunicazioni, notifiche e/o avvisi alle PEC: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it e - stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it,

come da mandato in calce al ricorso;

Ricorrente

contro: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CF 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze Via del Proconsolo n. 10, rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilario Maio (c.f. MAILR I63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (c.f. MCHNNL64S43H282S), in forza di procura generale alle liti, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 479/94, a rogito Notaio Dott. Roberto Fantini del 22.03.2024, rep. 37875/7313, depositata presso la Cancelleria della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana. PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it.

resistente

per: l'ottemperanza alla sentenza di questa Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, n. 147/2023, con termine di adempimento di 15 giorni e la nomina di commissario *ad acta* per il caso di ritardo; la quantificazione della somma dovutagli per le violazioni o inosservanze successive al deposito del ricorso e comunque per il ritardo; la condanna dell'INPS alle spese id giudizio;

Esaminati il ricorso e tutti gli atti di causa e riscontrata la regolarità delle notifiche del ricorso unitamente a decreto di fissazione della presente udienza;

Uditi all'udienza del 22 maggio 2025 il relatore cons. Elena Papa, l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS, l'avv. Stefano Zaccariello per il ricorrente.

Premesso in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per ottemperanza depositato in data 21 novembre 2024, dopo regolare diffida del 31 gennaio 2024, il Sergente Maggiore Capo

dell'Esercito italiano in congedo - ha lamentato la mancata ottemperanza alla sentenza di questa Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, n. 147/2023, con la quale gli è stato riconosciuto il diritto *"alla concessione dell'assegno pensionistico privilegiato in relazione all'infermità "esiti stabilizzati di pregresso infarto miocardico acuto (SCA STEMI inferiore) a coronarie angiograficamente prive di stenosi critiche, in miocardite subacuta complicata da F.V. e arresto cardiaco trattato con DC Shock, con successivo impianto di S-ICD", ascrivibile alla quarta categoria della tabella A" condannando l'I.N.P.S. a liquidare il trattamento pensionistico, al pagamento dei ratei arretati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo le modalità stabilite dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenza n. 6/2008/QM, e al pagamento delle spese di lite, in solido con il Ministero della Difesa, pari ad € 1.500,00".*

L'INPS si è costituito con memoria dell'8 maggio 2025, dichiarando di avere dato esecuzione alla sentenza già in data 6 maggio 2025, non appena ricevuto dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito la certificazione dei dati utili indispensabili per la liquidazione della pensione privilegiata, pervenuta solo in data 29 aprile 2025, come da allegata documentazione. Ha, altresì, precisato di avere provveduto anche alla quantificazione degli arretrati spettanti al ricorrente con pagamento delle rate di pensione e dei relativi interessi legali a decorrere dal 13 gennaio 2020, con pagamento sulla rata di pensione in scadenza a giugno 2025, come da cedolino depositato agli atti di

causa. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025, la difesa del ricorrente, riconosciuta l'esecuzione del giudicato, ha aderito alla domanda di cessazione della materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese.

Tenuto conto della posizione dell'INPS nella presente vicenda, meramente esecutiva rispetto all'azione del CNA dell'Esercito, e dell'intervenuta pressoché immediata liquidazione e posizione in pagamento della pensione e degli arretrati una volta ricevuta da CNA la documentazione necessaria (29 aprile 2025 – 6 maggio 2025), si ritiene che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 22/05/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente